

Prot. n. 2650/2021 U



TRIBUNALE DI MESSINA

Ufficio di Coordinamento del Giudice di Pace di Messina

Messina, 2 settembre 2021

Oggetto: proroga delle linee guida adottate presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Messina a seguito del d.l. n.105/ 2021.

Ritornato che l'art. 7 del *Decreto-legge n. 105/2021*, ha disposto la proroga delle disposizioni processuali di cui agli artt. 221 d.l. n. 34/2020 e 23 d.l. 137/2020 sino alla data del 31 dicembre 2021;

ritenuto che la gravità della situazione epidemiologica impone di ritenere ancora attuale la necessità di attenersi alle prescrizioni introdotte dal Presidente del Tribunale con nota del 12 gennaio 2021, aventi ad oggetto la... *conferma di tutte le precedenti disposizioni in materia di prevenzione dei contagi, raccomandando la massima attenzione nella loro applicazione, atteso il continuo aggravarsi della situazione epidemiologica sul territorio*, a mezzo delle quali è stata ribadita la necessità di dare attuazione alle previsioni organizzative poste a tutela del divieto di assembramento negli Uffici Giudiziari, già vigenti anche presso il Giudice di Pace, pur nel rispetto dell'esigenza di non rallentare il lavoro dei predetti Uffici;

considerato che vanno inoltre richiamate le linee guida adottate dal Presidente del Tribunale con le con nota del 15 aprile 2021 prot. n. 1313/2021, valesvoli anche per il Giudice di Pace di Messina;

ritenuto pertanto necessario disporre la proroga dell'efficacia delle linee guida e successive integrazioni adottate dalla scrivente magistrato coordinatore in data 16 gennaio 2021, sino alla data del 31 dicembre 2021, da ultimo individuata quale termine dello stato di emergenza;

che, in particolare, è necessario prorogare anche le previsioni integrative introdotte con successivo decreto del 21 aprile 2021 a mezzo del quale- valutate le conseguenze

pregiudizievoli sulla risposta di giustizia della protratta stasi processuale imposta dal divieto di assunzione delle prove orali (ad eccezione dei casi di urgenza conclamata) previsto nelle precedenti linee guida- è stata disposta la limitazione dell'attività istruttoria a un numero di incombenti non superiore a 3 per ciascuna udienza, da fissarsi a distanza di almeno 2 ore l'uno dall'altro ovvero a distanza di almeno un'ora l'uno dall'altro, nel caso in cui debba essere esaminata o ascoltata una sola persona ed è stata altresì disposta, nel caso di attività processuale riguardante una pluralità di persone da esaminare o ascoltare, la limitazione ad un numero di persone non superiore a 2 per ciascun procedimento;

dispone

la proroga dell'efficacia delle vigenti linee guida concernenti il lavoro del Giudice di Pace di Messina e di Rometta sino alla data del 31 dicembre 2021, comprensive delle integrazioni di cui al decreto reso in data 21 aprile 2021 nei termini sopra riportati;

dispone

che i Giudici di Pace vigilino sull'andamento di tale attività, provvedendo alla relativa sospensione nel caso in cui dovessero emergere situazioni di rischio per la sicurezza degli operatori;

invita

i Giudici di Pace ad attenersi scrupolosamente a dette previsioni, eventualmente richiedendo i chiarimenti necessari a questo magistrato coordinatore anche per le vie brevi.

Si comunichi con urgenza al Presidente del Tribunale, ai Giudici di Pace di Messina e di Rometta, al Direttore amministrativo, all'Ufficio del Pubblico Ministero, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina.

Si pubblichi sul sito web del Tribunale di Messina.

dott.ssa Caterina Mangano

magistrato coordinatore in ausilio al Presidente del Tribunale

